

BibLus-net

Newsletter 548 dell' 11 gennaio 2018

In questo numero:



Fisco

[Legge di Bilancio 2018 in Gazzetta. Ecco le novità per cittadini, imprese e professionisti](#)




Varie e brevi

[Nuovo Codice appalti 2018, ecco la versione aggiornata alla legge di Bilancio](#)



Varie e brevi

[Tabelle ACI 2018, come determinare rimborso chilometrico e fringe benefit](#)



Lavori pubblici

[Direttore dei lavori, sta per arrivare il decreto "linee guida"](#)



Fisco

[Bonus mobili 2018, ecco le nuove regole](#)



Fisco

[Bonus verde 2018, come usufruire delle detrazioni fiscali](#)




Titoli edilizi

[Pergotenda e permesso di costruire, nuovi chiarimenti dal Tar Lazio](#)



Titoli edilizi

[Mancato ritiro del permesso di costruire: quali sono gli effetti?](#)



Sicurezza

[Nanomateriali ed effetti sulla salute, le linee guida OMS](#)

Fisco



[Super-bonus condominio, confermate le detrazioni 80 e 85%](#)



Sicurezza

[Distributori di benzina: in Gazzetta il decreto sui requisiti di sicurezza antincendio](#)



Architettura e BIM

[RIBA International Prize 2018: selezionate 3 opere di progettisti italiani](#)



Tecnologie

[Samsung stupisce tutti con prodotti “Internet of Things”](#)



Legge di Bilancio 2018 in Gazzetta. Ecco le novità per cittadini, imprese e professionisti

In vigore dal 1° gennaio le novità per la casa, l'edilizia e i professionisti nella legge di Bilancio 2018. Equo compenso, cessione del credito, ecobonus, detrazioni per ristrutturazioni, sismabonus e altro

La legge di Bilancio 2018 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 302 del 29-12-2017 (Suppl. Ordinario n. 62): si tratta della legge 205/2017.

Il testo completo della legge, proposto in allegato al presente articolo, è suddiviso in 2 parti:

- parte 1: misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici
- parte 2: approvazione degli stati di previsione

con 19 articoli e vari allegati.

L'art. 1, che costituisce il corpo della legge, è suddiviso in 1181 commi.

Ecco le novità più interessanti per cittadini, professionisti e imprese.

Legge di Bilancio 2018, ecobonus

Dal 2018 l'ecobonus scende dal 65 al **50%** per:

- acquisto e installazione di finestre e infissi
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
- installazione di schermature solari

La detrazione rimane, invece, al **65%** anche per il 2018 degli interventi qualificati con riferimento, fino al 31 dicembre 2017, ai valori di trasmittanza termica del dm 11 marzo 2011.

In pratica, resta al 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Fino al 2021 la detrazione può arrivare al **70%** per interventi su parti comuni che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda o con detrazione al **75%** per i lavori che migliorano la prestazione invernale ed estiva (dm 26 giugno 2015).

Legge di Bilancio 2018, bonus ristrutturazioni

La detrazione del **50%** per gli interventi di ristrutturazione rimarrà uguale anche nel 2018.

Gli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) possono beneficiare di tutte le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica.

Legge di Bilancio 2018, superbonus 80 e 85%

Prevista l'introduzione di un superbonus per le spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. Spetta una detrazione pari a:

- 80%, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore
- 85%, se gli interventi determinano il passaggio a 2 classi di rischio inferiori

Legge di Bilancio 2018, bonus mobili

Prorogato al 31 dicembre 2018 la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+; la detrazione spetta solo in riferimento agli interventi di ristrutturazione iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Legge di Bilancio 2018, bonus verde

Il bonus verde, valido solo per il 2018 e ad unità immobiliare, riguarda la detrazione del 36% per le spese sostenute (nel limite massimo di 5.000 euro) per gli interventi di sistemazione a verde. In pratica, coprirà interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private, realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e giardini pensili.

Legge di Bilancio 2018, Cessione del credito

Dal 2018 viene estesa la possibilità di cessione del credito per l'**ecobonus** anche alle ipotesi di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle **single unità immobiliari** (ad oggi si può fare solo per i lavori sulle parti comuni condominiali).

Il **sismabonus al 75 e 85%** può essere ceduto da tutti i beneficiari a privati e fornitori.

Gli **incapienti** possono cedere l'ecobonus al 65, 70 e 75% a soggetti privati e **anche alle banche**, sia per le parti comuni dei condomini sia per le singole unità immobiliari.

Gli altri beneficiari non incapienti possono cedere l'ecobonus al 70 e 75% a tutti i privati ma **non alle banche**.

Super e iper ammortamento

Prorogati a tutto il 2018 super-ammortamento e iper-ammortamento. Nell'elenco dei beni immateriali strumentali cui si applica l'iper-ammortamento vengono inseriti alcuni sistemi di gestione per l'e-commerce e specifici software e servizi digitali.

Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0

Per il 2018 si introduce un credito d'imposta del 40% (fino a un importo massimo annuale di 300.000 euro per ciascun beneficiario) per le spese di formazione nel settore delle tecnologie del personale dipendente.

Legge di Bilancio 2018 e bonus abbonamenti trasporto pubblico

Viene reintrodotta la **detrazione del 19% per le spese**, fino a un massimo di 250 euro, sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di **trasporto pubblico locale, regionale e interregionale**.

Le somme rimborsate o sostenute dal datore di lavoro per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale del dipendente e dei familiari non concorrono a formare reddito di lavoro.

Bonus 80 euro

Aumento della soglia reddituale prevista per l'accesso al bonus di 80 euro mensili in busta paga: si passa da 24.000 a 24.600 euro.

Legge di Bilancio 2018, incentivi energia rinnovabile

Per i produttori di energia da biomassa, biogas e bioliquidi sostenibili sono stati prorogati gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili fino al 31 dicembre 2020.

Legge di Bilancio 2018, fondi per l'edilizia

In previsione fondi per l'edilizia destinati a:

- messa in sicurezza degli edifici pubblici
- messa in sicurezza del territorio
- per la ristrutturazione dell'edilizia sanitaria

Legge di Bilancio 2018, equo compenso

Il comma 487 della legge di Bilancio 2018 modifica parzialmente la disciplina dell'equo compenso prevista dall'art. 13-*bis* della l. n. 247/2012 (introdotto dal c.d. decreto fiscale). La modifica all'equo compenso riguarda l'estensione della disposizione a tutte le altre professioni nei limiti di compatibilità.

La legge individua e specifica le "clausole vessatorie" anche laddove siano state specificamente approvate dalle parti.

Sono vessatorie, quindi, le clausole che consistono:

1. nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
2. nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
3. nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
4. nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;

5. nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
6. nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
7. nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in di le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
8. nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
9. nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

Inoltre viene modificata l'individuazione dell'equo compenso, il legislatore ha previsto oggi che «si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6».

Legge di Bilancio 2018, ricostruzione post sisma Centro Italia

Previsto un ulteriore miliardo di euro di investimenti, per impegno complessivo di 2 miliardi di euro, per finanziare il nuovo piano di ricostruzione delle opere pubbliche (edifici pubblici, scuole, sedi comunali, caserme delle forze dell'ordine) nelle aree del centro Italia colpite dai terremoti del 2016.

Inoltre, per i Comuni del cratere c'è la sospensione del pagamento dei mutui fino alla fine del 2018.

Legge di Bilancio 2018, cedolare secca

Prorogata per altri 2 anni (fino al 2019) la cedolare secca con aliquota al 10% per i contratti a canone concordato.

Iva interventi di recupero

Ai fini dell'aliquota **Iva del 10%**, su interventi di recupero del patrimonio edilizio, la determinazione del valore dei beni significativi, deve essere effettuata sulla base dell'autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale.

Bonus calamità naturali

Per le polizze assicurative stipulate dal 1° gennaio 2018, contro il rischio di eventi calamitosi sulle case, si può detrarre il **19% dall'Irpef** dei premi.

Antincendio alberghi

Prorogato al 30 giugno 2019 l'obbligo di adeguamento delle norme antincendio nelle attività ricettive turistico-alberghiere con più di 25 posti letto. Gli alberghi potranno avvalersi della nuova proroga solo se, entro il 1° dicembre 2018, consegneranno al comando provinciale dei Vigili del fuoco la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) parziale, che attesta il rispetto di almeno 4 prescrizioni.

In allegato proponiamo il testo della legge di Bilancio 2018 approvato in via definitiva dal Senato con

voto di fiducia del 23 dicembre.

Clicca qui per conoscere FacTus, il software ACCA per la fatturazione elettronica

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Nuovo Codice appalti 2018, ecco la versione aggiornata alla legge di Bilancio

La legge di Bilancio 2018 apporta alcune modifiche al nuovo Codice appalti. Ecco le novità e il nuovo testo aggiornato

La legge 207/2017 (legge di Bilancio 2018) introduce modifiche al dlgs 50/2016 (nuovo Codice appalti). In questo articolo analizziamo le novità e proponiamo il nuovo testo aggiornato.

Incentivo 2% per i tecnici della PA

L'incentivo per le professioni tecniche viene esteso a servizi e forniture.

Il Codice appalti prevede infatti, all'art. 113 comma 2, che le le amministrazioni aggiudicatrici destinino ad un apposito fondo risorse finanziarie fino al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di:

- programmazione della spesa per investimenti
- valutazione preventiva dei progetti
- predisposizione e controllo delle procedure di gara
- RUP
- direzione dei lavori
- direzione dell'esecuzione
- collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità
- collaudatore statico

Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

La legge di Bilancio 2018 estende questo meccanismo anche agli appalti di servizi e forniture: il comma 526 dell'articolo 1 aggiunge all'articolo 113 del nuovo Codice appalti il comma 5-bis, il cui testo è il seguente:

“Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”.

Certificato di pagamento entro 30 giorni

La legge di Bilancio 2018 riduce da 45 a 30 giorni i termini entro cui le stazioni appaltanti devono emettere i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto.

In particolare, il nuovo comma 1 dell'art. 113-bis prevede che i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

Appalti in house e società controllate al 40%

I soggetti titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture non affidate con la formula della finanza di progetto o con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare una quota pari all'80% dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro.

La restante parte può essere realizzata da **società in house** per i soggetti pubblici, ovvero da **società direttamente o indirettamente controllate** o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.

Secondo le nuove regole, per i titolari di concessioni autostradali la quota scende al 60%; quindi il 40% può essere affidato a società in house o partecipate.

In allegato proponiamo la nuova versione del Codice appalti, aggiornata con le modifiche della legge di Stabilità 2018

Clicca qui per conoscere Compensus-LP FREE, il software ACCA gratuito per il calcolo dei corrispettivi

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Tabelle ACI 2018, come determinare rimborso chilometrico e fringe benefit

Pubblicate in Gazzetta le nuove Tabelle ACI 2018, utili per calcolare i rimborsi chilometrici e fringe benefit

Le **tabelle ACI 2018** contengono i nuovi parametri in base ai quali viene effettuato il **calcolo del rimborso chilometrico** spettanti ai dipendenti e professionisti che utilizzano il proprio mezzo di trasporto per attività di lavoro (dlgs 314/1997 art. 3 comma 1).

Le tabelle, inoltre, sono utilizzate per la determinazione del **fringe benefit**, cioè della **retribuzione in natura** che deriva dalla concessione in uso promiscuo ai dipendenti di veicoli aziendali, ossia utilizzati per esigenze di lavoro e per esigenze private.

Tabelle ACI 2018 in Gazzetta

Sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 è stato pubblicato il **Comunicato dell'Agenzia delle Entrate**, contenente le

Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI – Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314

Vengono quindi pubblicate le **tabelle ACI 2018** con i costi chilometrici di esercizio per autovetture e motocicli.

Struttura delle tabelle ACI 2018

Le tabelle ACI 2018 sono così strutturate:

- autoveicoli a benzina in produzione
- autoveicoli a gasolio in produzione
- autoveicoli a benzina-gpl, benzina-metano o metano esclusivo elettrici, ibridi e ibridi plug-in in produzione
- autoveicoli a benzina-gpl, benzina-metano o metano esclusivo fuori produzione
- autoveicoli a benzina-gpl, benzina-metano o metano esclusivo fuori produzione
- elettrici, ibridi e ibridi plug-in fuori produzione
- motocicli

Come si usano le tabelle ACI 2018

I dipendenti che possono utilizzare anche a fini personali l'automezzo messo a disposizione dall'azienda devono assoggettare a tassazione (nonché a contributi previdenziali e assistenziali), il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI. La soglia di percorrenza dei 15.000 chilometri è indipendente da quello che è l'effettivo utilizzo del dipendente, per cui ben potrà accadere che lo stesso percorra un maggiore o un minore numero di chilometri, senza che ciò incida sugli importi oggetto di tassazione.

L'autoveicolo deve essere ad uso promiscuo.

L'eventuale assegnazione al dipendente dell'autoveicolo per l'esclusivo uso personale deve essere infatti tassato al valore normale, sulla base di quelli che sono stati gli effettivi chilometri percorsi. Il fringe benefit così calcolato deve essere ragguagliato ai periodi di effettivo utilizzo da parte del dipendente dell'automezzo.

La percorrenza convenzionale è stata stabilita su base annua, pertanto, l'ammontare da assoggettare a tassazione va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il lavoratore ha utilizzato o poteva utilizzare in modo promiscuo il veicolo, ossia deve essere considerato il numero dei giorni per i quali il veicolo risulta assegnato, indipendentemente dal suo utilizzo.

Con riferimento ai **nuovi modelli di veicoli**, non riportati nelle Tabelle Aci 2018, concessi in uso ai dipendenti, il reddito di riferimento dovrà essere calcolato prendendo a riferimento il modello di veicolo che, per tutte le sue caratteristiche, risulti più simile a quello non presente nell'elenco.

Tabelle ACI e rimborso chilometrico

Le tabelle ACI possono anche essere utilizzate per calcolare i rimborsi chilometrici da parte di professionisti che utilizzano propri mezzi di trasporto (es. CTU).

Stato, il quale nell'Adunanza della Commissione speciale del 9 ottobre 2016 ha reso il parere n. 2282/2016 del 3 novembre 2016.

In considerazione delle osservazioni formulate nel predetto parere, l'ANAC ha formulato la proposta definitiva delle linee guida con nota pron. 0185848 del 15 dicembre 2016.

A seguito dell'intervento del decreto legislativo n. 56 del 2017, lo schema di decreto di approvazione delle linee guida in parola è stato ulteriormente integrato ed è stato ritrasmesso dall'ANAC il 15 settembre 2017.

Sono stati quindi acquisiti il **parere della Conferenza Unificata** (6 dicembre 2017), favorevole con raccomandazioni.

Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha formulato inoltre alcuni suggerimenti.

La struttura del decreto linee guida

Il decreto ministeriale di approvazione delle linee guida, conformato quale "regolamento ministeriale", è stato strutturato percorrendo la suddivisione originaria. Esso incorpora le linee guida, trasformate in articolato, in ossequio alle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato.

Il decreto recepisce anche le osservazioni del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle "disposizioni comuni".

In definitiva, la struttura del decreto diventa la seguente:

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Definizioni

TITOLO II – IL DIRETTORE DEI LAVORI

Capo I – PROFILI GENERALI

- Art. 2. Incompatibilità
- Art. 3. Rapporti con altre figure
- Art. 4. Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo
- Art. 5. Il coordinamento e la supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Capo II – FUNZIONI E COMPITI NELLA FASE PRELIMINARE

- Art. 6. Attestazione dello stato dei luoghi
- Art. 7. La consegna dei lavori

Capo III- FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE

- Art. 8. Accettazione dei materiali
- Art. 9. Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore
- Art. 10. Modifiche, variazioni e varianti contrattuali
- Art. 11. Contestazioni e riserve
- Art. 12. Sospensione dei lavori
- Art. 13. Gestione dei sinistri
- Art. 14. Funzioni e compiti al termine dei lavori
- Capo IV- CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE
- Art. 15. Attività di controllo amministrativo contabile
- Art. 16. I documenti contabili
- Art. 17. Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata

TITOLO III- IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI O FORNITURE

Capo I – PROFILI GENERALI

- Art. 18. Rapporti tra direttore dell'esecuzione e RUP
- Art. 19. Incompatibilità
- Art. 20. Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo

Capo II – FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE

- Art. 21. L 'attività di controllo
- Art. 22. Avvio dell'esecuzione del contratto
- Art. 23. Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore
- Art. 24. Contestazioni e riserve
- Art. 25. Modifiche, variazioni e varianti contrattuali
- Art. 26. Sospensione de li' esecuzione
- Art. 27. Gestione dei sinistri
- Art. 28. Funzioni e compiti al termine dell'esecuzione del contratto
- Art. 29. Il controllo amministrativo-contabile

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 30. Abrogazioni
- Art. 31. Clausola di invarianza finanziaria
- Art. 32. Entrata in vigore

Il testo presentato recepisce, con l'ok dell'Anac, alcune osservazioni presentate dagli stakeholders. In particolare, rispetto al testo predisposto dall'Anac vengono inserite modifiche in merito a varianti in corso d'opera e cause d'incompatibilità.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso alla Camera il testo delle *linee guida predisposte dall'Anac* sul direttore dei lavori e sulle sue funzioni.

La Commissione Ambiente della Camera dovrà esprimere il **parere entro il 29 gennaio 2018**.

Clicca qui per conoscere PriMus-PLATFORM, la piattaforma ACCA per la direzione dei lavori

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Bonus mobili 2018, ecco le nuove regole

Il bonus mobili è stato prorogato dalla legge di Stabilità a tutto il 2018: ecco le nuove regole, i beni agevolati e come effettuare bonifici e pagamenti

Il bonus mobili è stato prorogato fino al **31 dicembre 2018**, analogamente a tutti gli altri bonus sulla casa, secondo quanto previsto dalla *legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017)*.

Per tutto il 2018, sarà possibile acquistare i mobili e usufruire della detrazione del 50% se vengono

rispettate alcune regole. In questo articolo analizziamo le nuove regole e cosa cambia rispetto al passato.

Bonus mobili, cos'è

Il cosiddetto bonus mobili è stato introdotto nel 2013 dal *dl 63/2013 (convertito dalla legge 90/2013)*.

In particolare, l'art. 16 ha disposto che:

ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 (art. 16 bis dpr 917/86, ndr) è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10 mila euro.

Pertanto chiunque avesse iniziato un intervento edilizio su un immobile successivamente al 26 giugno 2012, usufruendo della detrazione del 50%, poteva ottenere uno sconto fiscale sull'acquisto di mobili ed elettrodomestici acquistati a partire dal 6 giugno 2013.

Il bonus è stato prorogato più volte.

Bonus mobili 2018, le nuove regole

Nel 2018, così come era già accaduto nel 2017, cambiano le regole per accedere al bonus mobili.

La legge di Bilancio 2018 estende la possibilità di usufruire del bonus mobili fino al 31 dicembre 2018, per un importo massimo di 10mila euro per unità immobiliare, ma cambiano le regole.

Infatti, se prima (fino al 2016) era sufficiente che l'intervento edilizio fosse iniziato a partire dal 26 giugno 2012, con le nuove regole è necessario che l'intervento abbia inizio a partire dal primo gennaio 2017.

Infatti, la norma, dopo le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2018, già pubblicata in Gazzetta prevede quanto segue:

ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al c. 1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 % delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10 mila euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2017 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2018, al netto delle spese sostenute nell'anno 2017 per le quali si è fruito della detrazione.

Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al c. 1.

Pertanto per usufruire del bonus mobili 2018, i requisiti sono i seguenti:

- aver iniziato un'attività edilizia successivamente al 1° gennaio 2017, grazie alla quale si usufruisce della detrazione del 50%

- acquistare mobili o elettrodomestici di classe A+ (A per i forni...) da installare nell'immobile oggetto di intervento

Bonus mobili 2018, quali sono i beni agevolati?

La detrazione spetta per le spese sostenute di:

- mobili nuovi
- grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+, (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica

Rientrano tra i mobili agevolabili:

- letti
- armadi
- cassettiere
- librerie
- scrivanie
- tavoli
- sedie
- comodini
- divani
- poltrone
- credenze
- materassi
- apparecchi di illuminazione

Non sono agevolabili:

- porte
- pavimentazioni
- tende e tendaggi
- complementi di arredo

Rientrano fra i **grandi elettrodomestici**:

- frigoriferi
- congelatori
- lavatrici
- asciugatrici
- lavastoviglie
- apparecchi di cottura
- stufe elettriche
- piastre riscaldanti elettriche
- forni a microonde
- apparecchi elettrici di riscaldamento
- radiatori elettrici
- ventilatori elettrici
- apparecchi per il condizionamento

È possibile detrarre anche le spese per trasporto e montaggio dei beni acquistati.

Bonus mobili 2018, come pagare?

I pagamenti devono essere effettuati con una delle seguenti modalità:

- bonifico ordinario

- carte di credito
- carta di debito

Come precisato nella circolare n. 7/2016 dell'Agenzia delle Entrate, se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.

Quando si utilizzano carte credito o carte di debito, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.

Non è consentito effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Bonus mobili 2018, adempimenti

Se il pagamento è effettuato con bonifico, è opportuno indicare:

- il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato

Come visto prima, non è necessario utilizzare il modello predisposto per la ritenuta d'acconto da parte delle banche o poste (ritenuta d'acconto).

I documenti da conservare sono:

- l'attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, documentazione di addebito sul conto corrente)
- le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti

Interventi edilizi che danno diritto al bonus mobili

Il bonus mobili è collegato ai seguenti interventi edilizi:

- manutenzione ordinaria su parti comuni di edificio residenziale
- manutenzione straordinaria su parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
- restauro e risanamento conservativo su parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
- ristrutturazione edilizia su parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
- ricostruzione o ripristino a seguito di eventi calamitosi se sia stato dichiarato lo stato di emergenza
- restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o
- ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile

Clicca qui per conoscere FacTus, il software ACCA per la fatturazione elettronica

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Bonus verde 2018, come usufruire delle detrazioni fiscali

Il bonus verde è una nuova agevolazione fiscale che consente la detrazione del 36% delle spese sostenute nel 2018 per interventi di sistemazione a verde

Il bonus verde diventa realtà. Si tratta di una nuova misura prevista dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) che consente ai contribuenti di recuperare parte delle spese sostenute per una serie di interventi riguardanti sistemazioni a verde di spazi esterni, giardini, terrazzi, ecc.

Come funziona il bonus verde 2018

Il bonus verde consiste nella detrazione del 36% delle spese sostenute nel 2018 per interventi di sistemazione a verde.

La legge di Bilancio 2018 disciplina il bonus verde all'art. 1, comma 12-15; in particolare prevede che:

per l'anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi [...]

Di seguito proviamo a schematizzare le regole:

- **soggetti ammessi** al beneficio fiscale: privati che sostengono le spese e che possiedono o detengono l'immobile
- **beneficio**: detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute
- **arco temporale** entro cui sostenere le spese: anno solare 2018
- **limite massimo** di spesa: 5.000 euro per ogni unità immobiliare
- **interventi ammessi** al beneficio:
 - «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
 - realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili
- **altre spese agevolabili**: sono ammessi al beneficio anche:
 - interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali
 - spese di progettazione connesse all'esecuzione de gli interventi
 - spese di manutenzione connesse all'esecuzione de gli interventi
- come **effettuare i pagamenti**: i pagamenti devono essere effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni (bonifico, carte elettroniche di pagamento; NO contabnti!)
- **ripartizione delle quote**: la detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite **promiscuamente**

Rispetto alla pergotenda, il giudice d'appello della giustizia amministrativa ha ritenuto che si tratta di una struttura destinata a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini) e installabile al fine di soddisfare esigenze non precarie: una struttura leggera, quindi, destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico. Una pergotenda di modeste dimensioni, che non modifica la destinazione d'uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, non necessita di alcun permesso di costruire, ma rientra tra le attività di edilizia libera.

Se invece la struttura per le sue caratteristiche tecniche:

- altera la sagoma dell'edificio
- ha una dimensione considerevole
- presenta un ancoraggio massiccio al suolo

va classificata come **nuova costruzione** e per la sua realizzazione **è richiesto il permesso di costruire**.

Pergotenda: l'ultimo caso affrontato dal Tar Lazio

Il caso in esame riguarda un'attività commerciale di un comune del litorale laziale: il proprietario di un bar situato nel cortile di un condominio aveva chiesto all'assemblea condominiale l'autorizzazione all'installazione di una veranda sul cortile esterno di pertinenza esclusiva del locale commerciale, ma l'assemblea aveva negato l'assenso.

Il titolare del bar procedeva comunque a installare un manufatto consistente in una struttura fissa sorretta da pali in metallo, ancorati al suolo, di lunghezza pari a circa 18 metri e per una superficie complessiva di circa 80 mq. La struttura aveva inoltre finestre con scorrevoli in plastica trasparente o PVC, era stata realizzata in aderenza al muro perimetrale e riduceva la visuale degli altri condomini.

Nel giudizio la parte resistente (il proprietario del bar) sostiene la configurabilità dell'opera come "precaria" e quindi puntualmente riconducibile ad attività edilizie liberamente realizzabili senza che sia necessario acquisire il previo titolo abilitativo.

La sentenza del Tar Lazio

I giudici, dopo aver nominato un ctu e con riferimento alla perizia del tecnico e a precedenti sentenze (richiamate) del Consiglio di Stato, hanno disposto la **rimozione** del manufatto, perché **realizzato abusivamente senza permesso di costruire**.

In sostanza, secondo i giudici del tribunale amministrativo, i proprietari volevano far passare per pergotenda ciò che invece, pur avendo una tenda come copertura, per le sue caratteristiche tecniche aveva l'obiettivo di ampliare la superficie commerciale e doveva quindi essere considerato "nuova costruzione".

Clicca qui per conoscere Praticus-TA, il software ACCA per i titoli abilitativi

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Mancato ritiro del permesso di costruire: quali sono gli effetti?

Il Tar Lombardia ha stabilito che il mancato ritiro del permesso di costruire non ne determina la decadenza e che il titolo abilitativo ha effetto fin dal momento della sua emanazione

In questo articolo analizziamo una nuova sentenza del Tar Lombardia (sentenza n. 2173 del 14 novembre 2017) che conferma l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il **mancato ritiro del permesso di costruire non comporta la decadenza del titolo edilizio**: è illegittimo quindi ingiungere la demolizione dell'intervento edilizio se realizzato in conformità al titolo non ritirato.

Il fatto

Il sindaco di un comune della provincia di Lecco ha emesso ordinanza di demolizione di un edificio in quanto il proprietario non aveva ritirato il permesso di costruire richiesto e regolarmente rilasciato dall'amministrazione.

Il comune ha ritenuto che tale negligenza abbia comportato la decadenza del titolo e la conseguente illegittimità dell'attività edilizia. Va tuttavia specificato che il comune non ha criticato la condotta del proprietario dell'edificio sotto il profilo del mancato rispetto dei termini o della conformità dei lavori alle prescrizioni del titolo abilitativo, ma unicamente per il mancato ritiro del titolo.

Contro il provvedimento di demolizione il proprietario dell'edificio presenta ricorso al Tribunale amministrativo lombardo.

La sentenza del Tar Lombardia

Il Tar ha anzitutto rilevato che la fattispecie che disciplina il regime del permesso di costruire non dice nulla rispetto al mancato ritiro del titolo. Ha però considerato il permesso di costruire come *provvedimento ampliativo di tipo autorizzatorio*: come tale, la legge non prevede ulteriori step che ne completino l'efficacia (come ad esempio la comunicazione all'interessato). E, quindi, **il provvedimento produce i suoi effetti appena viene rilasciato** (*Consiglio di Stato, sez. IV, 21 dicembre 2015, n. 5791 – Consiglio di Stato, 22 agosto 2013, n. 4255 – Consiglio di Stato, sez. V, 26 giugno 2000, n. 3612 – Tar Marche, sez. I, 9 gennaio 2015, n. 5*)

Il giudice amministrativo ha inoltre considerato che l'art. 15 comma 2 del dpr *n. 380 del 2001* indica espressamente quali sono i presupposti di decadenza ipso iure dal permesso di costruire: il mancato inizio dei lavori entro un anno dal rilascio del titolo e la loro omessa conclusione entro tre anni dall'inizio. La norma non sanziona invece con la decadenza né il mancato ritiro del titolo stesso, né il ritardato o mancato pagamento del contributo di costruzione.

Il mancato pagamento del contributo di costruzione è specificamente contemplato dall'art. 42 del dpr 380/2001 che prevede come rimedio l'applicazione di una sanzione pecuniaria rapportata all'entità del contributo non pagato e al ritardo accumulato e, nei casi di più grave ritardo, la possibilità per i comuni di tutelarsi mediante la riscossione coattiva.

Su queste basi il Tar Lombardia ha accolto il ricorso, disponendo l'annullamento dell'ordinanza del comune e sancendo che **il mancato ritiro del permesso di costruire non costituisce causa di decadenza dello stesso**.

Due filoni giurisprudenziali

Se dall'una parte appare consolidato che il mancato ritiro del permesso di costruire non costituisce causa di decadenza del titolo stesso, va comunque considerato che esiste un altro filone giurisprudenziale che ritiene "la consegna del titolo" quale elemento determinante per il suo perfezionamento.

In questo caso il permesso di costruire viene considerato come *provvedimento amministrativo 'recettizio'*, ossia che esiste nel momento in cui viene comunicato agli interessati (Tar Napoli, Sez. VIII, n. 666 del 4 febbraio 2016 e la giurisprudenza richiamata – Consiglio di Stato, V, 27 settembre 1996, nr. 1152 – Tar Piemonte, Torino, II, 04 novembre 2008, nr. 2749 – Tar Piemonte, Torino, I, 01 settembre 2006, nr. 3166).

In altri termini questa corrente giurisprudenziale ritiene che il termine 'rilascio' riferito al titolo edilizio, anche se in prima lettura può significare sia 'emanazione' che 'consegna' dell'atto, è in realtà ricollegabile alla materiale consegna. La preferenza verso questo significato di 'rilascio' è giustificata da una maggiore rispondenza al lessico del legislatore: i sostenitori di questa tesi infatti ritengono che se quest'ultimo avesse voluto fare riferimento alla data di emanazione dell'atto, avrebbe usato sinonimi tecnicamente più precisi quali 'data dell'atto' o anche 'data di adozione' o più semplicemente 'adozione'.

Clicca qui per conoscere Praticus-TA, il software ACCA per i titoli abilitativi

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Nanomateriali ed effetti sulla salute, le linee guida OMS

Il Tar Lombardia ha stabilito che il mancato ritiro del permesso di costruire non ne determina la decadenza e che il titolo abilitativo ha effetto fin dal momento della sua emanazione

Nanomateriali ed effetti sulla salute umana: non si sa ancora esattamente quanto possano essere nocivi. L'OMS pubblica un documento con le linee guida sulla sicurezza

I nanomateriali sono attualmente impiegati in centinaia di applicazioni e di beni di consumo, dai dentifrici alle batterie, passando per le vernici e l'abbigliamento. Queste sostanze innovative hanno un grande potenziale che consente notevoli progressi in settori quali la medicina, la protezione dell'ambiente e l'efficienza energetica.

Tuttavia ancora non è esattamente chiaro se e quanto possono essere nocivi tali materiali, vista la loro dimensione, sulla salute umana.

Nanomateriali, cosa sono?

Il termine nanomateriali si riferisce a materiali che hanno almeno una dimensione (altezza, larghezza o lunghezza) inferiore a 100 nanometri (10^{-7} metri).

Questa particolare dimensione rappresenta una caratteristica importante dei nanomateriali fabbricati (MNM). Le proprietà uniche degli MNM possono risultare in vernici migliori, farmaci migliori e elettronica più veloce.

Tuttavia, proprio a causa delle dimensioni, i nanomateriali possono presentare un pericolo rilevante per la salute e possono richiedere diversi metodi di prova per il rischio, l'esposizione e la valutazione del rischio dalle loro controparti di materiali sfusi.

Nanomateriali e salute umana: linee guida OMS

Attualmente vi è una scarsità di informazioni precise sui percorsi di esposizione umana per gli MNM, sul loro destino nel corpo umano e sulla loro capacità di indurre effetti biologici indesiderati come la generazione di stress ossidativo. Finora non sono stati osservati effetti nocivi lungo termine sugli esseri umani. Ma ciò potrebbe essere dovuto alla recente introduzione di MNM.

L'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) ha pubblicato un documento contenente **le linee guida** sulla salute e sicurezza sul lavoro, con raccomandazioni su come proteggere al meglio i lavoratori dai potenziali rischi degli MNM.

La pubblicazione delle linee guida dell'Oms – "*Protecting Workers from Potential Risks of Manufactured Nanomaterials*" – è il frutto di una metodologia che ha incluso l'individuazione di una serie di questioni chiave su cui è stato realizzato un processo di revisione sistematica della letteratura, con il coinvolgimento di un panel di esperti internazionali del settore.

In base ai risultati delle review, sono state elaborate alcune raccomandazioni per l'implementazione delle misure di prevenzione e protezione negli ambienti di lavoro, indirizzate anche ai policy maker e agli esperti in tema di salute e sicurezza occupazionale come strumento di supporto alle decisioni.

Il Dipartimento di medicina epidemiologia e igiene del lavoro e ambientale dell'**INAIL** ha partecipato alla stesura della pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con una revisione sistematica della letteratura, inclusa nel documento finale e pubblicata come articolo scientifico sull'*International Journal of Hygiene and Environmental Health*.

In allegato proponiamo la linea guida OMS sui nanomateriali in lingua inglese (e altre).

Clicca qui per conoscere CerTus-LdL, il software per la sicurezza sui luoghi di lavoro

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Super-bonus condominio, confermate le detrazioni 80 e 85%

Arriva il super-bonus condominio: la legge di Bilancio 2018 prevede detrazioni dell'80 e 85% per lavori congiunti di efficientamento sismico ed

energetico

In materia di lavori condominiali arriva super-bonus unico per lavori combinati di efficientamento energetico e antisismici, con detrazioni dell'80 e 85%. Lo ha previsto la *legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017)* , art. 1 comma 3:

“Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta [...] una detrazione dell’80% [...] o dell’85% [...]”

Come funziona il super-bonus 80/85%

Per le spese relative agli **interventi su parti comuni di edifici condominiali** ricadenti nelle **zone sismiche 1, 2 e 3** finalizzati congiuntamente a:

- riduzione del rischio sismico
- riqualificazione energetica

spetta, in alternativa alle detrazioni previste per l'ecobonus maggiorato 70%-75% (comma 2- quater art. 14 *dl 63/2013*) e per il sismabonus (art.16 comma 1 quinquies), viene riconosciuta:

- a. una **detrazione dell'80%**, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore
- b. una **detrazione dell'85%**, ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori

Il **tetto di spesa è pari a 136.000 €** per ogni unità immobiliare del condominio.

Il super-bonus condomini rappresenta un'occasione da non lasciarsi scappare per coloro che intendono riqualificare il propri condominio, potendo usufruire di una maxi detrazione anche in zona sismica 3.

Clicca qui per conoscere FacTus, il software ACCA per la fatturazione elettronica

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Distributori di benzina: in Gazzetta il decreto sui requisiti di sicurezza antincendio

Pubblicato il decreto sui requisiti dei distributori di benzina attrezzati con sistemi di recupero vapori

E' stato pubblicato il 5 gennaio 2018 sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 il decreto del Ministero dell'Interno

del 27 dicembre 2017 riportante i **requisiti dei distributori degli impianti di benzina attrezzati con sistemi di recupero vapori**.

Si tratta di un provvedimento che **interessa distributori dotati di sistemi di recupero vapori nel rifornimento** (con pistole, tubazioni flessibili, ripartitori, linee interrato, collegamenti tra i distributori) e che prevedono il trasferimento dei vapori in un deposito che si trova all'interno dello stesso distributore di benzina.

Il testo si articola in 5 punti: definito il campo di applicazione, il legislatore fissa le regole di prevenzione incendi da seguire, le indicazioni circa la realizzazione e utilizzo di distributori/sistemi di recupero in sicurezza antincendio e le abrogazioni alle previgenti disposizioni e al testo unico sull'ambiente.

Regole di prevenzione incendi da seguire

Ai fini della prevenzione incendi e della sicurezza di persone e beni contro i rischi di incendio, il decreto prevede che i distributori e i sistemi di recupero vapori vadano gestiti in modo da

- minimizzare le cause di incendio ed esplosione
- limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno degli impianti oppure a edifici o aree limitrofe
- assicurare la possibilità che gli occupanti lascino indenni le aree degli impianti
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Conformità distributori e sistemi di recupero

L'articolo 3 chiarisce conformità e modalità di realizzazione di distributori e sistemi di recupero vapori:

- *distributori e sistemi di recupero vapori devono essere conformi al dlgs n. 85/2016 (relativo ad apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva) in attuazione della direttiva 2014/34/UE e devono essere realizzati secondo la regola dell'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi;*
- *distributori e sistemi di recupero vapori devono essere provvisti di marcatura CE e della relativa dichiarazione di conformità (come previsto dal D.Lgs. n.85/2016), marcatura che attesti che il distributore è costruito in conformità all'analisi di rischio effettuata dal fabbricante ai sensi delle direttive comunitarie e delle norme applicabili;*
- *per le installazioni che ricadono nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (all I del dpr 151/2011) i distributori per l'erogazione di benzina, comprensivi dei sistemi di recupero dei vapori, si considerano costruiti in conformità al D.Lgs. n.85/2016 se provvisti di marcatura CE di cat. 2 essendo la zona interna al distributore, di regola, classificata ai fini della sicurezza come zona 1: in caso di utilizzo di diversa categoria va specificato nel DVR ai fini del controllo del Comando provinciale dei vigili del fuoco.*

Impiego di prodotti antincendio

Nel campo di applicazione del decreto e relativamente all'impiego di prodotti antincendio l'articolo 4 specifica che questi devono essere identificati univocamente, qualificati, accettati dal responsabile dell'attività, utilizzati in maniera conforme.

Abrogazioni

Con l'articolo 5 viene data indicazione di leggi e articoli che il dm 27/12/2017 abroga.

L'entrata in vigore del decreto (30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta) determina l'inapplicabilità dell'art. 5 comma 1 del DM 16/5/1996 che indica di cosa devono essere provvisti i distributori per

l'erogazione dei liquidi di categoria A e B; l'articolo fu sostituito dal DM 27/1/2006 di cui resta salva solo la lettera C) limitatamente agli impianti di distribuzione di benzina che richiede il "collaudo in sede locale dell'intero impianto da parte della relativa commissione, ovvero della commissione interministeriale preposta agli impianti siti sulla rete autostradale, ove previsto").

Inoltre, sempre a partire dall'entrata in vigore del Decreto 27/12/2017 non si applica il punto 3 dell'allegato VIII (Impianti di distribuzione di benzina) alla parte V (Norme in materia di qualità dell'aria ed emissioni) del Testo Unico ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). Il punto 3 riguarda i Requisiti costruttivi e di installazione degli impianti di distribuzione di benzina.

Clicca qui per conoscere AntiFuocus, il software ACCA per la prevenzione incendi

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



RIBA International Prize 2018: selezionate 3 opere di progettisti italiani

Ecco le opere che concorreranno al premio RIBA International quale "miglior edificio del mondo": per l'Italia ci sono gli studi RPBW, Stefano Boeri A. e GGA

Lo scorso 12 dicembre è stata resa nota la *longlist* delle opere in lizza per l'edizione 2018 del prestigioso premio RIBA International.

Il RIBA International Prize, istituito nel 2015, è il primo premio globale per l'architettura creato dal **Royal Institute of British Architects** ed intende premiare "il miglior edificio del mondo"

Il premio celebra l'**ambizione architettonica su scala globale** ed è un invito a mostrare **come il design sta affrontando le preoccupazioni di oggi**.

62 le opere selezionate per questa edizione, provenienti da 29 Paesi: il vincitore verrà selezionato in seguito a un rigoroso processo di valutazione che vedrà due esperti giurati visitare per ben due volte ciascuno degli edifici selezionati, prima che il Grand Jury, presieduto da Elizabeth Diller, partner del notissimo studio americano DSRNY (Diller Scofidio + Renfro), e di cui fanno parte Joshua Bolchover, co-fondatore di Rural Urban Framework, ed il coreografo Wayne McGregor CBE, selezioni quattro finalisti da visitare di persona per l'ultima volta.

L'opera vincitrice sarà annunciata a novembre 2018.

Il premio porta l'attenzione internazionale sui nuovi edifici più stimolanti e significativi creati in tutto il mondo, e con essi su un gruppo di talenti leader del settore che hanno immaginato tali opere e su clienti visionari che le hanno commissionate.

Nella precedente edizione (2016) il comitato per i premi del RIBA ha visitato edifici in oltre 20 paesi in cinque continenti: i progetti selezionati hanno rappresentato importanti novità nei loro contesti e comunità, dall'Azerbaijan a Città del Messico, alla Norvegia, al Perù, alle Azzorre, al nord della

Francia. Il RIBA International Prize 2016 è stato assegnato a Grafton Architects per la loro opera UTEC (Universidad de Ingeniería y Tecnología) in Lima, Peru.



Universidad de Ingeniería y Tecnología a Lima in Peru – progetto di Grafton Architects

Le 62 opere selezionate per l'edizione 2018 offrono un'ampia panoramica dello scenario architettonico contemporaneo: si va da Zaha Hadid Architects con la Stazione Marittima di Salerno a Foster + Partners con la sede della Xiao Jing Wan University di Shenzhen, in Cina, allo Studio Heatherwick con il nuovo Zeitz MOCAA di Città del Capo, in Sudafrica.

L'Italia è rappresentata da 3 opere: lo **Stavros Niarchos Foundation Cultural Center ad Atene** di Renzo Piano Workshop Buildings, il **Bosco Verticale a Milano** di Stefano Boeri Architects e l'**AP House** a Pieve di Cagna (Urbino) dello studio riminese GGA Gardini Gibertini Architetti.



Stazione marittima di Salerno – Zaha Hadid



Bosco verticale – Stefano Boeri



Centro Culturale Fondazione Stavros Niarchos – Renzo Piano



AP House Urbino – GGA Gardini Gibertini Architects

Tutte le sessantadue opere selezionate rappresentano, ciascuna nel loro specifico, progetti innovativi estremamente interessanti.

Clicca qui per conoscere Edificius, il software ACCA per la progettazione architettonica BIM

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Samsung stupisce tutti con prodotti “Internet of Things”

Alla presentazione del colosso coreano durante il CES di Las Vegas, il lancio di nuovi prodotti intelligenti per far diventare le nostre case veramente “smart”

Presto, molto presto anche i single non saranno più soli in casa. Quando rientreranno ci sarà un

nuovo inquilino ad aspettarli; il suo nome è **Bixby**.

Come annunciato al *CES 2018* di Las Vegas durante la conferenza stampa di apertura, Samsung sta scommettendo ed investendo sulla **intelligenza artificiale per tutti** (o quasi) i prodotti in catalogo, dagli smartphone più sofisticati agli elettrodomestici più diffusi.

Entro il 2020 (quindi tra 2 anni) tutti i prodotti del colosso coreano saranno controllati da **Bixby**, l'assistente vocale di casa Samsung dotato di intelligenza artificiale.

Secondo Samsung l'evoluzione dell'*IoT (Internet of Things)* deve basarsi su una trasformazione aperta e praticabile dal maggior numero di persone. Per rendere l'IoT concretamente accessibile, si deve dunque pensare all'innovazione come elemento aperto e scalabile.

Tutte le aziende sono consapevoli del fatto che in questo momento l'ambiente IoT è molto frammentato e complesso. Questa situazione comporta una non facilissima adozione da parte del pubblico di prodotti che non riescono ancora ad interagire tra di loro.

Un nuovo standard di interazione negli ambienti IoT

Analogamente a quanto è accaduto nel mondo dell'edilizia, ove BIM e standard IFC hanno messo tutti d'accordo, anche per l'Internet delle cose è necessario trovare una lingua comune.

La strategia di Samsung è stata quella di entrare a far parte di **OCF (Open Connectivity Foundation)** per collaborare alla definizione **standard di interazione comuni** per tutte le aziende produttrici.

OCF è, nel mondo IoT, il più importante ente di standardizzazione e il chip *ARTIK* di Samsung, il condizionatore d'aria e il frigorifero Family Hub sono già stati certificati dall'associazione per i criteri di interoperabilità IoT.

Già nel 2016, con l'acquisizione di *Viv Labs*, piattaforma di intelligenza artificiale, il gruppo sudcoreano ha esplicitato l'obiettivo di inserire l'AI nei suoi prodotti.

Nella primavera del 2018, Samsung conetterà le applicazioni IoT, tra cui Samsung Connect, Smart Home, Smart View e non solo, nell'app **SmartThings** per far interagire e controllare qualsiasi dispositivo SmartThings direttamente dal proprio smartphone, televisore o auto grazie ad una singola app.

Inoltre, è stata annunciata l'intenzione di collegare *HARMAN Ignite* allo SmartThings Cloud, facendo diventare non solo le case intelligenti, ma anche le automobili!

Di seguito il video di presentazione del concept Samsung per le future soluzioni IoT.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Aggiungi l'indirizzo e-mail biblus-net@accasoftware.it alla tua rubrica per ricevere regolarmente le newsletter.

Per visualizzare le newsletter precedenti, [consulta l'archivio on line](#).

Per pubblicare le notizie di BibLus-net sul tuo sito web, [clicca qui e avvia la composizione guidata](#)

Tutti i contenuti di BibLus-net sono di proprietà di ACCA software S.p.A. e possono essere riprodotti senza autorizzazione di ACCA software S.p.A. a condizione che sia chiaramente riportata la fonte: "BibLus-net - ACCA software - biblus.acca.it". ACCA software S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso professionale delle informazioni pubblicate. [Leggi le condizioni d'uso](#).

Ai sensi Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003), puoi consultare, integrare, modificare i tuoi dati in nostro possesso, o richiedere di non ricevere più in futuro ulteriori informazioni dalla ditta scrivente, inviandone comunicazione al responsabile del trattamento presso ACCA software S.p.A. con sede in Contrada Rosole 13 - 83043 BAGNOLI IRPINO (AV) o scrivendo all'indirizzo e-mail: cancellazioni@acca.it

